

LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n. 3

Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro

(b.u. 20 febbraio 2007, n. 8)

Art. 1

*Inserimento dell'articolo 91 ter nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)*

1. *omissis* ⁽¹⁾

2. Il regolamento tecnico di cui all'articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dal comma 1 di questo articolo, è adottato dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

3. Quanto previsto da questo articolo si applica con riferimento alle domande di concessione o alle denunce d'inizio di attività presentate successivamente all'entrata in vigore del regolamento tecnico.

Art. 2

Nuova organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi

1. Ferme restando le responsabilità e i doveri stabiliti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è affidato a esperti verificatori nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro, iscritti in un apposito elenco provinciale, il compito di effettuare le verifiche di macchine, impianti e apparecchi, finora soggetti a verifiche periodiche da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Spettano in ogni caso all'Azienda provinciale per i servizi sanitari le funzioni di indirizzo necessarie per l'effettuazione delle verifiche e quelle di controllo a campione sulla corretta effettuazione delle stesse.

2. Con norme regolamentari sono specificati i compiti affidati agli esperti iscritti nell'elenco provinciale degli esperti verificatori, sia in relazione alla loro qualificazione che alla tipologia di problematiche da affrontare, nonché le verifiche che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari non è più chiamata a effettuare e quelle che continua a svolgere, in caso di necessità o per quanto riguarda il settore pubblico, dopo l'attivazione del nuovo sistema normativo. Con le medesime norme regolamentari sono dettate le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione di questo articolo; sono a tal fine individuati, in particolare, le modalità per la tenuta dell'elenco provinciale degli esperti verificatori, i requisiti professionali necessari per l'iscrizione, i casi e le modalità di accertamento dei requisiti professionali mediante esami, le disposizioni circa la cancellazione temporanea e, nei casi più gravi, definitiva degli esperti verificatori che non adempiono gli obblighi a loro carico o che comunque non svolgono correttamente i propri compiti, nonché le disposizioni che cessano di applicarsi a seguito dell'attivazione del nuovo sistema di verifiche disciplinato da questo articolo ⁽²⁾.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, l'elenco delle macchine e impianti, soggetti a verifica periodica ai sensi degli articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), che devono essere verificate mediante l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 3

Programma straordinario di controllo e di prevenzione degli infortuni

1. Al fine di migliorare la prevenzione e il controllo degli infortuni, con particolare riferimento a quelli derivanti da cadute dall'alto, la Giunta provinciale approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, un programma straordinario della durata di tre anni relativo allo svolgimento di controlli nei luoghi di lavoro, finalizzato a prevenire gli infortuni; il programma è realizzato tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Contestualmente la Giunta provinciale approva indirizzi per un'intensa campagna di formazione e informazione delle imprese e delle maestranze che la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono chiamate a realizzare in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 4

Disposizione transitoria per la formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

1. In sede di prima applicazione dell'accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36 quater, comma 8, e 36 quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, del 26 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - serie generale n. 45 del 23 febbraio 2006, di seguito denominato accordo, la Provincia riconosce le attività formative attuate sul territorio provinciale a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 (Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori) fino alla data di pubblicazione dell'accordo, secondo quanto previsto da questo articolo.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 36 quinquies del decreto legislativo n. 626 del 1994, il riconoscimento è subordinato all'accertamento che le attività di formazione siano state realizzate da soggetti formatori individuati nel punto 1. della lettera B) dell'accordo e che i corsi siano stati organizzati nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 36 quinquies e dei requisiti minimi individuati nell'accordo.

3. Per i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi con almeno due anni di anzianità lavorativa specifica nel settore che abbiano già frequentato le attività formative di cui al comma 1 per un numero di ore inferiore a quello previsto nell'accordo, il riconoscimento è subordinato al superamento di un colloquio di accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione precedentemente effettuata e nell'esperienza lavorativa, con modalità che saranno definite d'intesa tra l'Agenzia del lavoro e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari; il mancato superamento della prova comporta l'obbligo di integrare l'attività di formazione secondo quanto previsto nell'accordo. I lavoratori che rientrano nelle previsioni di questo comma sono tenuti alla frequenza del corso di aggiornamento previsto nell'accordo entro un anno dall'entrata in vigore di questo articolo.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210).

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

NOTE

(1) Comma aggiuntivo dell'art. 91 ter della l.p. 5 settembre 1991, n. 22; il testo dell'articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

(2) Vedi il d.p.p. 20 novembre 2007, n. 25-105/Leg.